

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto
U del 25/11/2015 Prot.: 0026814 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

26814



X LEGISLATURA

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 86
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Alessandro Montagnoli, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Roberto Ciambetti, Luca Coletto, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Gabriele Michieletto, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà e Alberto Semenzato relativa a: "VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEI GIOCHI TRADIZIONALI".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(*Roberto Ciambetti*)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dott. Roberto Valente

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Roberto Valente



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 86

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Montagnoli, Finco, Sandonà, Ciambetti, Coletto, Finozzi, Riccardo Barbisan, Michieletto, Semenzato, Fabiano Barbisan e Rizzotto

VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEI GIOCHI TRADIZIONALI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 novembre 2015.

VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEI GIOCHI TRADIZIONALI

Relazione:

La Carta internazionale dei giochi e degli sport tradizionali (UNESCO) riconosce il diritto fondamentale al movimento, allo sport e al gioco come parte costituente della qualità della vita e dello sviluppo della personalità che deve essere garantito sia all'interno del sistema educativo, sia in tutti gli altri aspetti della vita sociale.

La Carta internazionale ha, quindi, lo scopo di aumentare la diffusione dell'accessibilità alla ricreazione, all'educazione fisica e allo sport per tutti attraverso la protezione, il supporto e la promozione degli sport e dei giochi tradizionali in tutto il mondo assicurando la prosecuzione della ricca diversità che esiste nel bagaglio mondiale della cultura sportiva a servizio dell'umanità, e incoraggiando i governi, le organizzazioni non governative competenti, le istituzioni educative, culturali e sociali e le comunità, a divulgarlo e a compiere ogni sforzo per realizzarlo.

In particolare, nel Veneto opera l'Associazione Giochi Antichi che assieme alla propria rete nazionale, ha stilato il primo manifesto che definisce e valorizza le comunità ludiche tradizionali, prevedendo:

- a) legame con il territorio. Le comunità di gioco sono particolari proprio perché legate alla storia e alle condizioni di un territorio. Questo legame è fondamentale dal punto di vista sociale, storico e ambientale;*
- b) artigianalità. I giochi tradizionali conservano saperi, eredità artigiane non scritte, proprie del territorio e sono replicabili in qualsiasi tempo e spazio; il terreno di gioco è il luogo di scambio sociale quotidiano e condiviso;*
- c) gioco giocato. L'azione ludica delle comunità deve essere fatta in maniera ricorrente nel proprio territorio d'appartenenza, non necessariamente vincolata a specifiche manifestazioni. Non deve essere un'azione sportiva o di maniera ma una pratica ludica di tradizione che si rinnova nei contesti contemporanei. In tal senso non sono da considerarsi comunità ludiche coloro che svolgono rievocazioni storico folkloristiche o semplici attività didattiche o d'animazione, sebbene considerate valido strumento d'emersione del gioco tradizionale;*
- d) rischio di estinzione. Il gioco tradizionale va salvaguardato in quanto corre il rischio di essere dimenticato;*
- e) appartenenza alla comunità ludica. Il gioco tradizionale lavora sul concetto di territorio. È possibile includere comunità ludiche d'altri paesi, testimoni di culture differenti;*
- f) non legame commerciale. Le comunità ludiche non devono avere fini di lucro. I rapporti con privati e aziende non devono prevalere nelle varie iniziative delle comunità. Non è possibile utilizzare il gioco, giocatori e spazi per veicolare attività e progetti commerciali;*
- g) giocatori. La comunità ludica deve essere per la quasi totalità composta di giocatori praticanti;*
- h) la qualità ludica. È una sfida intellettuale che obbliga a giocare un gioco con tutti i sensi e con la testa per valutare la complessità, la tipicità, e la storia.*

Il gioco tradizionale è portatore di valori propri della cultura popolare, patrimonio immateriale fatto di pratiche, espressioni, conoscenze, saperi,

strumenti, oggetti che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale e che si tramandano da una generazione a quella successiva, spesso attraverso l'oralità.

Questa proposta di legge si prefigge, quindi, di valorizzare e salvaguardare i giochi tradizionali attraverso le comunità ludiche dei territori veneti, intraprendendo una serie di azioni, volte a:

- promuovere i giochi tradizionali;*
- rivalutare gli spazi urbani e rurali dove si svolgevano le attività ludiche e tutelare allo stesso modo i luoghi dove ancora adesso si praticano;*
- organizzare manifestazioni, eventi e iniziative culturali che promuovono il gioco di territorio e che favoriscono la riutilizzazione di spazi pubblici;*
- intraprendere rapporti di studio e di ricerca con altre associazioni ludiche senza scopo di lucro, università, istituzioni, imprese, organizzazioni territoriali a livello locale, nazionale e internazionale;*
- salvaguardare i giocatori di tradizione, ovvero identificare e rivalutare le comunità in cui si gioca tuttora tramandando le regole antiche.*

Nel dettaglio la proposta di legge in esame è pertanto così composta:

- l'articolo 1 definisce le finalità;*
- l'articolo 2 definisce le linee di intervento per accedere ai contributi;*
- l'articolo 3 definisce la dotazione finanziaria.*

VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEI GIOCHI TRADIZIONALI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi statutari, promuove e favorisce la diffusione delle tradizioni culturali venete dei giochi tradizionali in Europa.

2. A tal fine la Regione sostiene e realizza iniziative, mediante il concorso di istituzioni pubbliche e private, nonché organismi associativi culturali, senza fine di lucro, nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2 - Interventi.

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Giunta regionale concede contributi alle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 per l'organizzazione e la promozione di eventi ed iniziative culturali che promuovono e salvaguardano i giochi tradizionali e che favoriscono la riutilizzazione degli spazi pubblici urbani e rurali.

2. Non sono da considerarsi comunità ludiche coloro che svolgono rievocazioni storico folkloristiche o d'animazione.

3. Il contributo è in particolare destinato a:

- a) promuovere la conoscenza della storia dei giochi tradizionali con iniziative didattiche e di informazione sociale;
- b) incentivare studi e ricerche sulle comunità ludiche tradizionali;
- c) valorizzare le testimonianze materiali della storia del gioco di tradizione, fondi archivistici e documentari, promuovendone ricerca, tutela e conservazione;
- d) salvaguardare le testimonianze immateriali del gioco tradizionale che è portatore di valori propri della cultura popolare. Il patrimonio immateriale è fatto di pratiche, espressioni, conoscenze, saperi, strumenti, oggetti che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono come facenti parte della loro ricchezza culturale e che si tramandano da una generazione a quella successiva, spesso attraverso l'oralità;
- e) sviluppare rapporti di collaborazione e scambio con analoghe istituzioni senza scopo di lucro, con enti ed imprese pubbliche anche straniere, operanti nel campo del gioco di tradizione, inteso come attività condivisa con altre persone, che inserita nel proprio contesto territoriale è parte integrante della vita e quindi della cultura, diventando memoria trasmissibile.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di attuazione di cui al presente articolo.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 150.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2015-2017, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Interventi.	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	3